

Oggetto: Indennità una tantum di euro 200, ulteriori indicazioni e chiarimenti.

La Circ. Inps n. 73 del 24/06/2022 ha fornito ulteriori indicazioni e alcuni chiarimenti sull'erogazione dell'indennità una tantum di euro 200.

L'Istituto ha precisato che in generale tutti i lavoratori a tempo determinato o indeterminato, con rapporto in essere nel mese di luglio 2022, e che soddisfino i requisiti fissati dall'art. 31 del DL n. 50/2022 (aver beneficiato dell'esonero dell'0,8%; non essere titolare di trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30/06/2022; non appartenere a un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza) sono destinatari dell'indennità una tantum erogata dai datori di lavoro con la retribuzione di competenza di luglio 2022.

Viene esteso il periodo di riferimento per la verifica della sussistenza dell'esonero dello 0,8% fino al 23 giugno 2022.

Al riguardo, si precisa che il modello di dichiarazione inviato dallo studio in data 13 giugno 2022 e che contiene il campo "comunica che nel primo quadrimestre dell'anno 2022, in almeno un mese, gli è stato riconosciuto l'esonero contributivo 0,8% previsto dall'art. 1 comma 121, della Legge n. 234/2021" potrà essere sostituito dalla dichiarazione che inviamo in allegato e consegnato solo a quei dipendenti che non hanno beneficiato dell'esonero nei primi quattro mesi ma che ne hanno usufruito nei cedolini di maggio e di giugno.

Si ricorda che i lavoratori destinatari dell'esonero dello 0,8 % sono quei lavoratori dipendenti che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a euro 2.692 (i dipendenti, i cui cedolini sono elaborati dallo Studio Giarola, possono verificare questo requisito attraverso la sussistenza, in busta paga, della voce "Esonero IVS L.234/2021").

I datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità una tantum di 200 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, laddove in forza nel mese di luglio 2022, subordinatamente alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ordinari previsti (aver beneficiato dell'esonero dello 0,8 %, non titolarità di trattamenti pensionistici, non appartenere a un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza).

L'INPS ha infatti precisato che riconoscerà l'indennità una tantum di 200 euro a tali categorie di lavoratori (lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS) solo in via residuale, a domanda, laddove non abbiano già percepito la misura nel mese di luglio 2022 da un datore di lavoro e laddove, nel 2021, abbiano avuto prestazioni di lavoro per almeno 50 giornate e un reddito non superiore a euro 35.000.

I soggetti che riceveranno l'indennità una tantum dall' Inps, d'ufficio o a domanda, sono invece:

Beneficiari	Requisiti	Presentazione della domanda
Soggetti residenti in Italia, percettori di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione	La prestazione deve avere decorrenza entro il 30 giugno 2022. Gli interessati devono avere un reddito personale assoggettabile a IRPEF non superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro	No, erogato d'ufficio
Lavoratori del settore domestico	Essere titolari, alla data del 18 maggio 2022, di uno o più rapporti di lavoro.	A domanda
Percettori di NASpl o Dis-Coll	Aver percepito, nel mese di giugno 2022 una delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 15, D. Lgs. n. 22/2015	No, erogato d'ufficio
Percettori di disoccupazione agricola	Essere percettori dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021	No, erogato d'ufficio
Collaboratori coordinati e continuativi ex art. 409, Cod, Proc. Civile	Non essere titolari delle prestazioni di cui al comma 1, art. 32. Avere un contratto di co.co.co. attivo alla data del 18 maggio 2022 ed essere iscritto alla Gestione separata INPS. Non aver avuto, per l'anno 2021, un reddito superiore ad euro 35.000 riconducibile a rapporti di co.co.co.	A domanda
Soggetti beneficiari delle indennità di cui all'art. 10, c. da 1 a 9, D.L. 41/2021 ovvero dell'art. 42, D.L. 73/2021 (Indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo)	Essere beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, sport o spettacolo nel 2021 previste dal D.L. 41/2021 e/o dal D.L. 73/2021	No, erogato d'ufficio
Lavoratori stagionali, a tempo determinato o intermittenti nell'anno 2021	Aver avuto un rapporto di lavoro stagionale, a tempo determinato o intermittente, per almeno 50 giornate. Dai predetti rapporti non deve derivare un reddito superiore ad euro 35.000 per l'anno 2021	A domanda
Soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno 2021	Aver avuto almeno 50 contributi giornalieri versati nel 2021. Non aver un reddito derivante dai predetti rapporti superiore ad euro 35.000, nell'anno 2021	A domanda
Lavoratori autonomi occasionali nell'anno 2021	Essere privi di partita IVA e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Aver avuto un contratto di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222, c.c., nel 2021, con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata.	A domanda
Incaricati alle vendite a domicilio	Aver un reddito annuo derivante dall'attività di incaricati alle vendite a domicilio superiore ad euro	A domanda

Per i lavoratori autonomi l'indennità *una-tantum* prevista dall'art. 33, Decreto Aiuti, è in attesa di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si comunica, infine, che dal 27 giugno 2022, è attivo sul sito dell'Inps il servizio on line per presentare la domanda per l'indennità una tantum di 200 euro accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla home page del sito web dell'Istituto www.inps.it, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".

In alternativa al portale web, è possibile inoltrare le domande tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato.

Per i lavoratori domestici, che hanno tempo fino al 30 settembre per inoltrare la domanda, il pagamento sarà disponibile entro pochi giorni dalla domanda, già per il mese di luglio.

Per le altre categorie di lavoratori il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 ottobre e il pagamento sarà disposto, come previsto dalla norma, a partire da ottobre prossimo.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, porgiamo i più Cordiali Saluti.

STUDIO GIAROLA